

Serie Ordinaria n. 29 - Lunedì 15 luglio 2019

D.g.r. 9 luglio 2019 - n. XI/1869
Rettifica della delibera n. XI/1270 del 18 febbraio 2019
«Approvazione variante parziale al piano territoriale di
coordinamento del Parco Regionale Monte Netto»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*»;
- la legge regionale 8 giugno 2007, n. 11 «Istituzione del Parco regionale del Monte Netto», poi confluita nella legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi»;
- la d.g.r. 30 maggio 2014, n. X/1894 «Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale del Monte Netto» e la successiva variante all'art. 39 delle NTA approvata con d.g.r. 31 luglio 2015, n. 3966;

Dato atto che:

- con deliberazione n. XI/1270 del 18 febbraio 2019 è stata approvata la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Monte Netto costituita dai seguenti documenti:
 - modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);
 - tav. 01 Articolazione territoriale, scala 1:10.000;
- il comma 9 dell'art. 15 - *Zona della vite familiare* delle N.T.A. approvate con la deliberazione n. 1270/2019 è così formulato: «*Per le sole residenze dell'imprenditore agricolo esistenti alla data di approvazione del PTC (30 maggio 2014) che hanno s.l.p. inferiore a 40 mq, in deroga alla percentuale definita al precedente comma 8, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di una s.l.p. pari a 80 mq*»;

Rilevato che nella formulazione del comma 9 dell'art. 15 - *Zona della vite familiare* delle N.T.A. approvate con la suddetta deliberazione, è stato erroneamente indicato in 80 mq, anziché 100 mq, il limite di ampliamento ammesso per le sole residenze dell'imprenditore agricolo esistenti alla data di approvazione del PTC (30 maggio 2014);

Preso atto che:

- con nota del 20 febbraio 2018, prot. T1.2018.0009352 il parco del Monte Netto ha trasmesso per l'approvazione regionale la deliberazione della Comunità del Parco n. 17 del 28 dicembre 2017 con la quale sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni alla variante parziale al PTC del Parco regionale;
- la suddetta deliberazione contiene le N.T.A. del PTC del Parco controdedotte che contengono il comma 9, dell'art. 15 - *Zona a vite familiare* così formulato: «*Per le sole residenze dell'imprenditore agricolo esistenti alla data di approvazione del PTC (30 maggio 2014) che hanno s.l.p. inferiore a 40 mq, in deroga alla percentuale definita al precedente comma 8, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di una s.l.p. pari a 100 mq*»

Dato atto che la variante parziale al PTC controdedotto con delibera della Comunità del Parco n. 17 del 28 dicembre 2017, è stata esaminata dal gruppo di lavoro Inter-direzionale istituito con decreto del Direttore Generale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi n. 13718 del 27 settembre 2018, nelle seguenti riunioni: 17 maggio 2018, 29 giugno 2018 e 19 novembre 2018;

Considerato che nelle riunioni sopra citate, alla luce degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia e sulla base dei «Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali» approvati con d.g.r. 7 febbraio 2014, n. 1343, non sono state formulate osservazioni o proposte di modifica al comma 9 dell'art. 15 delle NTA laddove viene indicata in 100 mq la superficie massima di s.l.p. in ampliamento delle residenze dell'imprenditore agricolo esistenti alla data di approvazione del PTC (30 maggio 2014);

Ritenuto, pertanto, che la formulazione del comma 9 dell'art. 15 - *Zona della vite familiare*, delle N.T.A. del PTC del Parco Monte Netto approvate con d.g.r. 1270/2019, laddove indica in 80 mq la superficie massima di s.l.p. in ampliamento sia da considerare un mero errore materiale di trascrizione del testo delle N.T.A.;

Ritenuto, altresì, di rettificare il testo del comma 9 dell'art. 15 - *Zona della vite familiare*, delle N.T.A. del Parco del Monte Netto approvato con deliberazione n. XI/1270 del 18 febbraio 2019, con la seguente formulazione: «*Per le sole residenze dell'imprenditore agricolo esistenti alla data di approvazione del PTC (30 maggio 2014) che hanno s.l.p. inferiore a 40 mq, in deroga alla percentuale definita al precedente comma 8, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di una s.l.p. pari a 100 mq*»;

Visto il risultato atteso del PRS della XI Legislatura 09.05 (Ter) 212. «Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse

1. di rettificare il testo del comma 9 dell'art. 15 - *Zona della vite familiare*, delle N.T.A. del Parco del Monte Netto approvato con deliberazione n. XI/1270 del 18 febbraio 2019, che viene così riformulato: «*Per le sole residenze dell'imprenditore agricolo esistenti alla data di approvazione del PTC (30 maggio 2014) che hanno s.l.p. inferiore a 40 mq, in deroga alla percentuale definita al precedente comma 8, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di una s.l.p. pari a 100 mq*»;

2. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Enrico Gasparini